

NORME DI DISCIPLINA SULL'USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione	
Art. 2 - Definizioni specifiche.....	
Art. 3 – Finalità dell'attività di videosorveglianza	
Art. 4 – Principi ai quali si uniforma il sistema di videosorveglianza	
Art. 5 – Ubicazione degli impianti	
Art. 6 – Tutela della riservatezza dei lavoratori	
Art. 7 – Tutela della dignità dei pazienti	
Art. 8 – Informativa.....	
Art. 9 – Titolare, Responsabile ed Incaricati del trattamento dei dati.....	
Art. 10 – Diritto di accesso.....	
Art. 11 – Sicurezza e conservazione dei dati.....	
Art. 12 – Cancellazione dei dati	
Art. 13 – Inosservanze e provvedimenti conseguenti.....	
Art. 14 – Installazione di ulteriori impianti	
Art. 15 – Entrata in vigore.....	
Art. 16 – Norma di rinvio.....	

ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta si è dotata di sistemi di videosorveglianza al fine di garantire e rafforzare la tutela del proprio patrimonio e quella degli operatori.

Il presente documento disciplina l'installazione, le modalità per la gestione dei sistemi di sorveglianza elettronici e le attribuzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione stessa.

ART. 2 DEFINIZIONI SPECIFICHE

1. Videocontrollo: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
2. Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti di immagini di aree o zone delimitate;
3. Centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza: sistema centrale dove sono convogliate ed. eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

ART. 3 – FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'esercizio dell'attività di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente al perseguimento degli obiettivi di protezione degli individui che accedono e sostano nei locali dell'Azienda, di salvaguardia del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di prevenzione ed accertamento di eventuali reati.

L'attività di cui trattasi è informata anche ad un criterio di gradualità, ovvero avrà intensità diversa a seconda della pericolosità dell'area da sottoporre a controllo.

ART. 4 – PRINCIPI AI QUALI SI UNIFORMA IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il trattamento dei dati rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo correttezza e per scopi determinati e legittimi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, di seguito denominato "Codice della Privacy" e del divieto di controllo a distanza dei lavoratori di cui all'art. 4 della L. 300/1970.

Le norme di seguito dispiegate garantiscono la conformità delle operazioni inerenti gli impianti visivi ai principi sanciti dal “Provvedimento in materia di videosorveglianza”, emanato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in data 8 aprile 2010, di seguito denominato “Provvedimento del Garante”.

Pertanto, il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità di cui al D.Lgs. 196/2003, raccogliendo solo i dati necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3.

Il dettaglio delle immagini riprese tramite impianti di videosorveglianza/videocontrollo, è regolato in modo da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi, ove ciò non sia indispensabile per il raggiungimento delle finalità previste e in modo da garantire la tutela da qualunque forma di abuso dell’immagine.

ART. 5 – UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Per l’individuazione dei sistemi di videosorveglianza adottati dall’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, si rinvia alle tabelle contenute nell’allegato tecnico, parte integrante del presente Regolamento (All. 1). In esse sono specificate le caratteristiche dei singoli impianti, nonché le operazioni da questi effettuate.

All’interno delle strutture aziendali non sono, al momento, installati impianti di videosorveglianza di proprietà dell’Istituto San Paolo IMI, tesoriere dell’Azienda U.S.L. Nel caso di futura installazione, l’Istituto tesoriere sarà responsabile della gestione dell’impianto stesso e dovrà utilizzarlo nel rispetto delle norme contenute nel codice della Privacy e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010, anche in tema di informativa, sollevando l’Azienda U.S.L. da responsabilità derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme succitate.

L’Azienda avrà cura di comunicare al tesoriere il disposto del presente articolo.

ART. 6 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI

In considerazione della necessità di salvaguardare i dipendenti dell’Azienda da forme di controllo del loro operato, l’attività disciplinata dal presente testo viene svolta con attenzione al divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa.

Qualora l’installazione degli impianti di cui all’art. 1 venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgano la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto della disposizione dell’art. 4 co. 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

ART. 7 TUTELA DELLA DIGNITA’ DEI PAZIENTI

7.1 La videosorveglianza per esigenze di cura e tutela dei pazienti, pur non rientrando nell’ambito di applicazione del presente regolamento, deve tuttavia svolgersi in conformità alle seguenti indicazioni:

Laddove i sistemi di videosorveglianza siano installati in aree in cui transitino o siano accolti i degenti, le relative immagini non dovranno essere diffuse, nel rispetto del disposto dell’art. 22 co. 8 del Codice della Privacy, onde assicurare la più ampia tutela della riservatezza e della dignità delle persone affette da patologie.

Il controllo degli ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati, data la natura sensibile di molti dei dati raccolti in tal modo, deve limitarsi ai casi di stretta indispensabilità, determinata da esigenze di salvaguardia e di cura.

L’accesso alle immagini deve riguardare solo i soggetti specificamente autorizzati, ed i Responsabili, identificati nei Direttori della S.C. presso la quale i sistemi sono installati, per i settori di loro competenza, devono verificare che la visione delle immagini dei degenti sia consentita soltanto a detti soggetti.

Il diritto di osservare le immagini dei pazienti ripresi con impianti video può essere riconosciuto ai familiari, esclusivamente nei casi in cui questi ultimi non possano accedere ai reparti di degenza, per le particolari modalità di ricovero e, ove tecnicamente possibile, con limitazione della visione esclusivamente del proprio congiunto.

7.2. Le riprese effettuate nell'ambito della psicoterapia sono soggette alla richiesta di consenso da parte del paziente o dell'esercente la potestà genitoriale, o tutela, o curatela nei casi di incapacità o di minore età.

Le riprese effettuate ai fini della formazione, così come le riprese di interventi di sala operatoria, sono consentite solo previa informativa e consenso da parte degli interessati o degli esercenti la potestà genitoriale, o tutela, o curatela nei casi di incapacità o di minore età.

ART. 8 – INFORMATIVA

Tutti coloro che accedono alle sedi e ai locali dell'Azienda U.S.L Valle d'Aosta devono essere opportunamente informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare.

L'obbligo di informativa, come disposto dall'art. 13 del "Codice della Privacy", è adempiuto anche con una modalità semplificata, avvalendosi del modello di informativa minima, approvato dal Garante Privacy recante l'indicazione del titolare del trattamento e della finalità (All. 2A), o del modello sintetico (All. 2B).

I cartelli devono essere collocati in posizione antistante i sistemi di videosorveglianza e devono avere dimensioni e caratteri alfabetici tali da essere chiaramente visibili anche in condizioni di scarsa od insufficiente illuminazione.

Inoltre, sul sito Internet aziendale e mediante affissioni nei luoghi frequentati dall'utenza, è pubblicato il testo completo dell'informativa che indica le finalità dell'installazione degli impianti visivi, citate nel precedente art. 3, le modalità di "trattamento dei dati" con essi raccolti, (intendendosi per tali le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione, visione e cancellazione dei dati,) i soggetti che rivestono i ruoli di Titolare e Responsabili del trattamento, i diritti degli interessati.(All. 3)

ART. 9 – TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, nella persona del suo rappresentante legale *pro-tempore*.

I Responsabili del trattamento sono le persone fisiche che esercitano funzioni direttive nei settori in cui risultano installati i sistemi ed i cui nominativi sono indicati nell'allegato 1.

Essi sono individuati dal Titolare ed a loro volta designano per iscritto i soggetti Incaricati del trattamento i quali, a norma dell'art. 30 del Codice della Privacy, operano sotto la diretta autorità dei Responsabili.

Gli Incaricati, unitamente ai Responsabili, sono le uniche figure autorizzate alla visualizzazione su monitor dei dati trasmessi dal sistema di videosorveglianza, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalle rispettive lettere di incarico.

Gli Incaricati della S.C. Tecnico, individuati dal Titolare, sono gli unici autorizzati, oltre alla visualizzazione su monitor dei dati trasmessi dal sistema di videosorveglianza, anche alla manutenzione del sistema di sorveglianza, e inoltre alla visione delle immagini registrate, nei soli casi in cui ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria

Il Titolare accerta la puntuale osservanza, da parte dei soggetti dianzi indicati, delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

I Responsabili hanno l'obbligo di verificare che le operazioni di utilizzo e trattamento dei dati visivi siano svolte esclusivamente per gli scopi precedentemente descritti.

ART. 10 – DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, agli interessati, è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:

- accedere ai dati che li riguardano;
- verificare le modalità e le finalità del trattamento;
- ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

Il diritto di accesso deve essere esercitato mediante istanza scritta, rivolta dall'interessato, al Titolare del trattamento dei dati e deve essere esercitato entro i tempi previsti per la conservazione delle immagini.

ART. 11 – SICUREZZA E CONSERVAZIONE DEI DATI

Gli impianti di videoripresa ed i dati con essi raccolti devono essere salvaguardati, mediante adeguate misure di sicurezza, previste dal Codice della Privacy, dai pericoli di distruzione, di perdita e di intrusione da parte di individui non autorizzati ad utilizzarli od a disporre il trattamento. Le immagini registrate sono accessibili solamente al personale autorizzato per la gestione e la manutenzione del sistema.

I dati che possano soddisfare le finalità di tutela descritte nell'art. 3, dovranno essere conservati ed eventualmente utilizzati in un lasso di tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono raccolti, nel rispetto del principio di proporzionalità, ai sensi dell'art. 11 del Codice della Privacy.

La conservazione non deve, comunque, superare l'arco temporale delle ventiquattro ore dalla raccolta, fatta salva la necessità di ampliare il suddetto termine, in relazione a festività o a chiusura uffici, o per soddisfare eventuali richieste dell'Autorità Giudiziaria, motivate dalla complessità delle indagini occorrenti ad individuare le modalità ed i responsabili della commissione di un fatto costituente reato.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alle necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente imminente, fatte salve le esigenze investigative di cui sopra.

Tutte le immagini registrate sono conservate locale individuato per ospitare la Centrale di cui all'art. 2 punto 3.

ART. 12 – CANCELLAZIONE DEI DATI

In ottemperanza a quanto statuito nella norma che precede, in ordine alla temporaneità della conservazione dei dati, decorso il termine di volta in volta occorrente per stabilire il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 3, i dati dovranno essere cancellati con le modalità che saranno ritenute più efficaci, ovvero anche effettuando nuove registrazioni su quelle precedenti, affinché possa essere conseguito l'effetto di renderle non più utilizzabili.

ART. 13– INOSSERVANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati trattati in violazione delle norme regolamentari e legislative, nonché esplicita diffida dal trattare i dati personali.

ART. 14 – INSTALLAZIONE DI ULTERIORI IMPIANTI

Qualora si rendesse necessaria l'installazione di ulteriori sistemi di sorveglianza visiva, oltre a quelli già esistenti, le relative operazioni dovranno essere autorizzate dal Direttore Generale, previa richiesta scritta, formulata dal Direttore della S.C. Tecnico.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente testo conseguirà efficacia successivamente all'emanazione di apposito atto deliberativo da parte del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Le modifiche rese necessarie a seguito dell'emanazione di nuove norme legislative in materia, dovranno essere attuate mediante approvazione di atto deliberativo.

Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito Internet aziendale, omettendo la pubblicazione dell'Allegato 1, a garanzia delle esigenze di sicurezza delle persone, di tutela del patrimonio, che verrebbero vanificate dalla visione di insieme dei sistemi di videosorveglianza installati presso le sedi aziendali, ferma restando la possibilità di accesso al predetto allegato in presenza di richiesta scritta e motivata.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente normativa si rinvia al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, al Provvedimento in materia di videosorveglianza, emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010, nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia.